

**DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
AREA STUDI E SALVAGUARDIA DELLE COMPETENZE NORMATIVE DELLA
REGIONE – BIBLIOTECA GIURIDICA**

SENTENZA C. COST. N.10 DEL 15 GENNAIO 2010

Impatto sulla ripartizione delle competenze
Stato – Regioni

| | |
|---|--|
| GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE | <p>Decreto legge 25 giugno 2008, n.112 <i>(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)</i>, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 81, commi 29,30 • Art. 81, commi 32-38ter |
| MATERIA | <p><i>Assistenza e solidarietà sociale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. • Previsione della concessione di una Carta Acquisti (c.d. "Social Card"). |
| LIMITI VIOLATI | <ul style="list-style-type: none"> • Art. 117, quarto e sesto comma • Art.118, primo e secondo comma • Art.119 • Il principio di leale collaborazione |
| RICORRENTE | Regione Piemonte, Regione Emilia-Romagna e Regione Liguria |
| RESISTENTE | Stato |

| | |
|--|---|
| <p>DECISIONE</p> | <p>La Corte non ha ritenuto fondate le questioni.</p> <p>In particolare,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le norme statali impugnate non sono state ritenute lesive della competenza regionale residuale in materia dell'assistenza e dei servizi sociali in quanto sono state ritenute espressione della competenza statale riservata di cui all'art.117, secondo comma, lettera m) <i>“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”</i> |
| <p>IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE</p> | <p><i>“Le norme impugnate sono preordinate ad alleviare una situazione di estremo bisogno e di difficoltà nella quale versano talune persone, mediante l'erogazione di una prestazione che non è compresa tra quelle assicurate dal sistema previdenziale (competenza riservata statale, ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett.o) e da quello sanitario (competenza concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art.117, terzo comma), ma costituisce un intervento di politica sociale attinente all'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, oggetto di competenza residuale regionale”.</i> Tuttavia, mirando le disposizioni in esame a soccorrere le fasce deboli della popolazione in stato di particolare bisogno, devono ritenersi esercizio della competenza statale riservata ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera m) <i>“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”</i></p> <p><i>“con tale titolo di legittimazione è stato attribuito al legislatore statale “un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto (sentenza n.134 del 2006). Non si tratta, infatti, di una ‘materia’ in senso stretto, bensì di una competenza trasversale, idonea ad investire tutte le materie”.</i></p> |

